

	COMUNE DI MONTALLEGRO (Provincia di Agrigento) Settore 3° Lavori Pubblici, Territorio e Patrimonio	<i>bollo</i>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

CONCESSIONE EDILIZIA N° 02 DEL 19/05/2014

○ **IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3°**

VISTI, gli atti, progetti, documenti, pareri, nulla osta, autorizzazioni, attestazioni e dichiarazioni, atti istruttori, versamenti, che di seguito si elencano, relativi alla richiesta di concessione edilizia per: Lavori di demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato residenziale.

Oggetto della concessione edilizia

Progetto per la demolizione e fedele ricostruzione di un edificio da destinare, il piano terra ad attività commerciale e i piani primo e secondo a civile abitazione, da sorgere nel Corso Vittorio Emanuele n. 42 nel comune di Montallegro (AG) – N.C.E.U. foglio 6, particella n° 255 sub 1 e 2.

Istanza

protocollo n°	2375	del	26/04/13	
1° richiedente:	LIBERTO ANNALISA			
nato/a in	Ribera	il	03/04/89	c.f. LBRNLS89D43H269D
Residente in	Montallegro	Via	Zeta Tre n° 8	

Dati del progetto

dati catastali	fg.	6	p.lla/e	255	Sub 1 e 2	
Ubicazione	Corso	Vittorio Emanuele n. 42			Zona Territoriale Omogenea	"B.1"
Progettista	Ing. Antonino Gambino		N°	1257	dell'albo degli Ing. della Provincia di Agrigento	

Titolo di proprietà

Atto di vendita									
Atto rep n°	102.993	rac. n° 6.621	del	27/12/12	notaio	Dr. Nicolò Vitale		in	Canicatti
Registrazione	Ufficio del Registro di		Canicatti			N°	3256	Del	27/12/12
1° proprietario	Liberto Annalisa	Nato/a	Ribera (AG)	il	03/04/89	c.f.	LBRNLS89D43H269D	Quota	100/100

Parere Responsabile del Procedimento

Parere favorevole espresso in data	Prot. N° 347 del 15/05/2014
------------------------------------	------------------------------------

Parere Genio Civile di Agrigento

Deposito Genio Civile	Prot. N° 80122 del 05/05/2014
-----------------------	--------------------------------------

Oneri concessori

Oneri urbanizzazione	€	671,87							
insediamenti commerciali dovuti									
Diritti Tecnici dovuto	€	150,00							
Oneri urbanizzazione	€	671,87	c/c post. n. 12234928	Ufficio P.T.	14/05/14	n°	VCYL0025	del	14/05/14
insediamenti commerciali versati									
Diritti Tecnici versati	€	150	c/c post. n. 12234928	Ufficio P.T.	30/04/14	n°	VCYL0007	del	30/04/14

VISTI il Regolamento Edilizio Comunale e le Norme Tecniche di Attuazione annesse al Piano Comprensoriale n°6 vigente;

- VISTE le leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 6 agosto 1967, n. 765, 28 gennaio 1977, n. 10 e 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;
- **CONSIDERATO** che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, le destinazioni d'uso compatibili per le unità immobiliari derivanti dall'intervento progettato sono le seguenti: **fabbricato civile abitazione**;
- **DATO ATTO** che l'opera di cui alla presente Concessione non ricade nei casi esonero di cui all'art. 17 del D. Leg. n. 301 del 27/12/2002;
- VISTE le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico ambientali e monumentali;

RILASCIA

ai sensi dell'art.1 della Legge 28/01/1977, n°10, salvo diritti di terzi, alla Signorina: **LIBERTO ANNALISA** sopra meglio generalizzata;

CONCESSIONE EDILIZIA

Per i lavori di **"demolizione e fedele ricostruzione di un edificio da destinare, il piano terra ad attività commerciale e i piani primo e secondo a civile abitazione, da sorgere nel Corso Vittorio n. 42 nel comune di Montallegro, distinto nel N.C.T. al foglio n° 6 particella n° 255 sub 1 e 2**, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto approvato, nonché dalle prescrizioni sotto riportate.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio della presente Concessione Edilizia, pena la decadenza della stessa.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere ultimata, è di CINQUE anni dalla data di inizio dei lavori; se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesto il rinnovo della Concessione Edilizia nei termini di legge.

È fatto obbligo alla ditta di comunicare, prima dell'inizio dei lavori;

- ♦ *il nominativo del Direttore dei Lavori; il nominativo dell'Impresa Esecutrice;*
- ♦ *trasmissione, a questo Ufficio, del DURC di cui alle leggi n. 266/02, n. 276/03 e D.M. 25/02/2005 dell'impresa esecutrice dei lavori.*

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 3) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari;
- 4) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima del loro inizio salvo quelli rientranti della discrezionalità della D.L.;
- 5) Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune;
- 6) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992, n. 65 SO.); al D.M. 9 gennaio 1996 (S.O. n. 19 - G.U. n. 29 del 5.2.1996) ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C. (SO. G.U. n. 277 del 26.11.1996, n. 207) nonché al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 (G.U. 1.7.1994, n. 152) ed in particolare: il concessionario dovrà presentare, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ufficio del Genio Civile;
- 7) La Ditta intestataria della presente Concessione Edilizia, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta secondo le modalità fissate da questo Ufficio, per il rispetto degli allineamenti stradali, delle distanze dai confini di proprietà e dei dislivelli;
- 8) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza;
- 9) La sostituzione dell'impresa o della direzione dei lavori deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio Tecnico del Comune, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione;
- 10) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare della Concessione Edilizia, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la Concessione Edilizia e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta;
- 11) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente;
- 12) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese;
- 13) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole;
- 14) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante *"Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici"* e delle relative norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha il titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. e Artt. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20-12-1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20.12.1993);
- 15) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni, versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, previo benessere dell'U. T. C., che accetterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate;
- 16) *"Nessun edificio nuovo, ristrutturato, o sottoposto a risanamento conservativo o ad opere di adeguamento ad una nuova destinazione d'uso può essere occupato o*

rioccupato, neppure parzialmente, senza la dichiarazione (licenza di utilizzazione o agibilità) prevista dall'art. 221 del RD n° 1265/1934, salvo che la CONC rilasciata per gli interventi edilizi non escludano espressamente l'esigenza della nuova licenza di utilizzazione”;

- 17) La domanda di agibilità di quanto edificato, deve essere proposta all'Ufficio Tecnico Comunale, allegando questa quanto previsto dal "Titolo III-Capo I del DPR 380/01" con la differenza che le dichiarazioni devono essere fatte con perizia giurata da un tecnico per come previsto dall'art.3 della L.R. n. 17/94.
- 18) Il Concessionario, il Direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente Concessione Edilizia, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28.2.1985, n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica;
- 19) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del Concessionario;
- 20) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente;
- 21) E' fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
- a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
 - b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;
 - d) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1,2,6,7,9,10,11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992);
 - e) al D.P.C.M. 10 marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (G.U. n. 254 del 30 ottobre 1995) "legge-quadro sull'inquinamento acustico";
 - f) al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, il quale prescrive per l'interessato richiedente la Concessione Edilizia (datore di lavoro) che nel caso si debba demolire o rimuovere l'amianto presente nelle strutture dell'edificio esistente sul quale si interviene il presente permesso, si dovrà predisporre e trasmettere all'Ente Sanitario competente, il piano di lavoro per la bonifica dell'amianto stesso, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 277/91 e delle ulteriori norme specifiche aventi attinenza in materia.
 - g) al D. Lgs 81/2008, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- 22) E' fatto obbligo, alla ditta di osservare scrupolosamente la destinazione d'uso dei locali oggetto della presente Concessione Edilizia pena decadenza della stessa. Tale inosservanza sarà soggetta alle sanzioni di cui al CAPO II del DPR 380/01 e s. m. i.
- 23) Negli interventi in verde agricolo (zona E) è fatto obbligo, alla ditta di osservare scrupolosamente la destinazione d'uso dei locali oggetto della presente concessione pena decadenza della stessa, considerati i diversi indici di cubatura sia per le abitazioni rurali (0.03 mc/mq), che per gli interventi produttivi. Tale inosservanza sarà soggetta alle sanzioni di cui al CAPO II del D. Leg 301/02.
- 24) Il committente o il responsabile dei lavori, ai sensi del D. Lgs 81/2008, art. 90, comma 9, lettera c, prima dell'inizio dei lavori dovrà trasmettere il nominativo dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma. L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. **In assenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del presente titolo abilitativo è sospesa.**

LA PRESENTE VIENE RILASCIATA FATTI SALVI I DIRITTI DEI TERZI.

Dalla Residenza Municipale addi, 19/05/2014

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Rosaria Aquila)

Il Responsabile del 3° Settore – Lavori Pubblici, Territorio e Patrimonio
(Arch. Rosario Davide Paci)

